



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CASTALDI, MARTI, PATUANELLI, GIROTTI,  
PARAGONE, ANASTASI, CROATTI, LANZI e VACCARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018**

Nuove disposizioni in materia di disciplina delle aperture domenicali  
e festive degli esercizi commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, né l'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, reintroduce una serie di limitazioni e vincoli alla libera determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali che vanno in direzione opposta a quella di una piena liberalizzazione dello svolgimento delle attività economiche, così come delineata dall'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui, sostanzialmente, sono stati totalmente liberalizzati gli orari degli esercizi commerciali. Ai sensi della predetta disposizione, tutte le attività commerciali, ovunque ubicate, possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura.

Il Movimento 5 Stelle è stato contrario sin dall'inizio al progetto governativo di liberalizzare gli orari degli esercizi commerciali, anche tenuto conto delle numerose critiche generatesi a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 e, in particolare, della conseguente liberalizzazione delle aperture domenicali, da parte di associazioni di categoria e comitati locali. Già nella scorsa legislatura il particolare interesse per tale tematica si è concretizzato con la presentazione di un disegno di legge di contenuto analogo a quello della presente proposta (atto Senato n. 762), esaminato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente congiuntamente ad altri sul medesimo tema.

Come rilevato anche in sede di audizione presso la 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nella XVII legislatura, nel corso dell'esame dei disegni di legge in materia, la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali è stata da sempre considerata una materia strettamente collegata alle esigenze del territorio e quindi non riconducibile a quelle necessità di intervento macroeconomico che, ad avviso della Corte costituzionale (come affermato nella sentenza n. 14 del 2004), sono le sole che legittimano l'esercizio da parte dello Stato della competenza in materia di concorrenza. Anche il decreto legislativo di riforma del commercio del 1998 ha attribuito a comuni e regioni la competenza a definire a livello locale la disciplina degli orari; competenza rafforzata successivamente dagli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affidano al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione. Sottraendo alle amministrazioni locali la possibilità di esprimere una regolazione in questi ambiti, si rischia, al contrario, di produrre nel tempo un andamento disordinato dell'economia territoriale.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 ai commi 1 e 2 provvede ad abrogare le disposizioni di liberalizzazione introdotte dal Governo Monti, con il ripristino della normativa previgente e la possibilità di non prevedere limiti per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turi-

stico. Al fine di temperare l'interesse dei consumatori e la tutela dei diritti dei lavoratori del commercio, in tutte le altre zone saranno invece le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, a definire un piano delle aperture domenicali e festive (commi 3

e 4) che preveda, in ogni comune, l'apertura del 25 per cento degli esercizi per settore merceologico, nonché un numero massimo di dodici festività lavorative annue per singolo esercizio commerciale.

L'articolo 2 prevede la costituzione di un osservatorio che monitori gli effetti delle nuove disposizioni introdotte dalla legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Disciplina dell'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali)*

1. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

3. Per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentiti i comitati locali e le organizzazioni di categoria, nonché le organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale preveda turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

4. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.

5. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comune l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o giorno festivo, comunque entro il limite massimo annuo di dodici giorni di apertura domenicale o festiva per ciascun esercizio commerciale.

6. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2018.

#### Art. 2.

##### *(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive)*

1. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un osservatorio con il compito di verificare gli effetti della nuova disciplina dell'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, di cui alla presente legge.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da dieci membri, di cui due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli imprenditori maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e due rappresentanti delle associazioni dei consumatori indicati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

3. La partecipazione alle attività dell'osservatorio di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.



€ 1,00